



REGOLAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO “ROMOLO ED ORTENSIA ROMANI”

ARTICOLO 1

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, di seguito Fondazione, continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Pesaro, in esecuzione delle disposizioni di ultima volontà della Prof.ssa Ortensia Rinolfi ved. Romani, istituisce borse di studio intitolate “Romolo ed Ortensia Romani”, da conferirsi nei modi precisati negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

Alla dotazione delle borse sono devolute per il loro intero ammontare:

- a) le rendite del patrimonio investito;
- b) le somme eventualmente accantonate per effetto di mancata o parziale assegnazione delle borse ed i relativi interessi;
- c) le erogazioni eventualmente deliberate dalla Fondazione.

ARTICOLO 3

Il patrimonio di cui al precedente articolo 2 è amministrato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, con gestione e contabilità distinte e separate.

ARTICOLO 4

Entro il mese di maggio di ciascun anno, sulla scorta del rendiconto della gestione chiuso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il Consiglio di amministrazione della Fondazione stabilisce se debbasi dar luogo al concorso per l'assegnazione delle borse di studio per il successivo anno accademico e, nella ipotesi affermativa, ne determina la dotazione e dispone per la pubblicazione del bando sul sito della Fondazione e su eventuali ulteriori canali di comunicazione da effettuarsi entro il successivo mese di giugno.

ARTICOLO 5

L'assegnazione delle borse è fatta insindacabilmente da una Commissione composta dai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Fondazione.

La Commissione è presieduta dal Presidente della Fondazione stessa; le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.

ARTICOLO 6

Alle borse di studio sono ammessi a concorrere gli studenti cittadini italiani i quali, avendo conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore, intendano iscriversi alla Facoltà (oggi Corso di Studio) di Medicina e Chirurgia di una Università della Repubblica, purchè:

- a) abbiano riportato una votazione non inferiore a 90/100;
- b) siano nati in un Comune della Provincia di Pesaro e Urbino, oppure siano residenti in un Comune della Provincia di Pesaro e Urbino da almeno cinque anni.

A parità di voti avranno titolo al conferimento delle borse i candidati con reddito familiare più basso.

ARTICOLO 7

Le borse sono concesse per un sessennio, pari alla durata legale del corso di laurea, ma sono soggette a conferma anno per anno a condizione che siano stati superati tutti gli esami previsti per l'anno di fruizione con una media complessiva di almeno 27/30.



La Commissione può stabilire la conferma delle borse nel caso in cui, per gravi motivi debitamente documentati, non si verificano le condizioni previste nel comma precedente.

La Commissione può negare la conferma o revocare la borsa, qualora il beneficiario non tenga una condotta morale irreprensibile ed in ogni altro caso in cui il beneficiario, a giudizio della Commissione stessa, si renda immeritevole della concessione.

Non è ammesso gravame avverso le deliberazioni della Commissione, il cui operato è insindacabile.

ARTICOLO 8

La prima rata della borsa sarà pagata, quanto alla metà dell'importo stanziato entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione, previa esibizione di apposito certificato rilasciato dalla Segreteria dell'Università.

La seconda quota della prima rata e le rate successive saranno pagate in un'unica soluzione entro il 30 aprile, previa presentazione da parte dei beneficiari di un documento attestante il superamento di tutti gli esami prescritti per l'anno accademico di riferimento, le votazioni riportate e l'avvenuta iscrizione per l'anno accademico successivo.

ARTICOLO 9

Nel corso del godimento della borsa, il beneficiario ha l'obbligo di notificare per iscritto alla Fondazione le borse, i sussidi, le erogazioni in denaro o in natura e tutti i benefici che gli fossero, eventualmente, assegnati da altri.

L'importo della borsa è ridotto alla metà ove il beneficiario decida di risiedere in una città sede di Università avente la Facoltà (oggi Corso di Studio) di Medicina e Chirurgia. Nel caso di trasferimento la riduzione della borsa avrà decorrenza a partire dall'anno accademico successivo a quello del trasferimento. A tal fine i beneficiari sono tenuti a notificare alla Commissione l'avvenuto cambiamento di residenza, pena la decadenza dal beneficio.

ARTICOLO 10

In caso di mancata assegnazione delle borse per qualsiasi causa, il corrispondente importo andrà ad accrescere le dotazioni dei successivi concorsi.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ha facoltà di modificare il presente Regolamento, nel rispetto della volontà della donatrice.
